

STATUTO PER ASSOCIAZIONE CULTURALE

ART. 1 – (Denominazione e sede) Associazione Culturale di Academo denominata “Roberta Pellegrini” con sede legale pro tempore in Corso Italia n. 108, nel Comune di Arezzo, ideata e realizzata dal Dr. Mauro Mariottini.

ART. 2 - (Finalità) L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e si propone d' intervenire ed agire su tutto il territorio nazionale e internazionale, fornendo un servizio di utilità pubblica con operazioni e ricerche di natura archeologica e paleoantropologica al fine di apportare nuovi e decisivi elementi che possano far luce su eventi primitivi che oggi si ritiene abbiano condizionato il comportamento dell'uomo in tutti i suoi aspetti, comportamentali, civili e religiosi. Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione promuove ed organizza studi e ricerche teorico-pratiche sul territorio e ovunque esistano condizioni meritevoli di essere indagate a giudizio dei propri consulenti storici aderenti all'Associazione. Per tali finalità la federazione s' impegna a sensibilizzare e a collaborare con gli organi amministrativi e autorità competenti, apportando risorse gnoseologiche ed economiche, solo ed esclusivamente nei settori d'interesse pubblico

ART. 3 - (Soci) 1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. 2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 3. Ci sono 3 categorie di soci: ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. 4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 5. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci) 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio) 1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. 3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali) 1. Gli organi dell'associazione sono: - Assemblea dei soci, - Consiglio direttivo, - Presidente, - Collegio dei Revisori dei Conti(organo eventuale) - Collegio dei Probiviri(organo eventuale) 2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea) 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. 2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; 3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 4. L'Assemblea può essere

ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea) 1. L'assemblea deve: - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; - fissare l'importo della quota sociale annuale; - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; - approvare l'eventuale regolamento interno; - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee) 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. 2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. 3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). 4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo) 1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. 2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. 3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. 4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

ART. 12 - (Presidente) 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche) 1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: a. quote e contributi degli associati; b. contributi di privati, c. eredità, donazioni e legati; d. altre entrate compatibili con la normativa in materia. 2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. 3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario) 1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. 2. Il rendiconto economico-

finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. 2. L'eventuale patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, seguirà l'iter di legge circa le associazioni. ART. 16 - (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.